

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAPIENZA AEROSPACE STUDENT ASSOCIATION

STATUTO

DENOMINAZIONE, FINALITÀ, DURATA E SEDE

Art. 1 - Denominazione

È costituita con scrittura privata registrata l'Associazione Culturale Sapienza Aerospace Student Association, di seguito semplicemente "SASA" e/o "SASA Aerospace" e/o "Associazione", l'Associazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" che persegue il fine di contribuire alla formazione dei futuri ingegneri e professionisti del settore aerospaziale, di promuovere e diffondere tra studenti e non la ricerca e la cultura scientifica, lo sviluppo tecnologico, l'interdisciplinarietà e l'innovazione.

SASA è un'associazione apolitica, apartitica, aconfessionale, attenta agli equilibri di genere e contro ogni forma di discriminazione.

Art. 2 - Finalità

Lo scopo di SASA è quello di:

- diffondere la cultura tecnica e scientifica tra i giovani, con particolare attenzione agli aspetti caratteristici del mondo dell'aviazione e dell'ingegneria aeronautica, dello spazio e dell'ingegneria spaziale;
- promuovere la ricerca scientifica in ambito aerospaziale;
- promuovere l'integrazione e il dialogo tra studenti e professionisti del settore aerospaziale;
- promuovere iniziative che consentano agli studenti di interagire con i membri dell'università e della ricerca e con i membri dell'industria aerospaziale e della comunità scientifica.

Art. 3 - Durata

La durata di SASA è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Sede

La sede legale è presso Via Torvecchia 140, 00168, Roma RM.

Il Consiglio Direttivo designa contestualmente all'insediamento la sede legale e ha facoltà di spostarla nell'ambito del territorio comunale senza delibera assembleare.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ASSOCIATI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 5 - Composizione

SASA è composta:

- dai Soci Ordinari che sono, al momento dell'adesione, esclusivamente gli studenti maggiorenni iscritti a una scuola superiore o a un'università ovvero ad un corso di dottorato o di specializzazione endo-universitario (di seguito anche *status* di studente).
Il Socio Ordinario che decade dallo *status* di studente mantiene la qualifica di Socio Ordinario fino allo scadere dell'anno sociale;
- dai Soci Onorari, che sono le persone fisiche che l'Assemblea nomina su indicazione del Consiglio Direttivo, per particolare impegno sociale e culturale;
- dai Soci Sostenitori, che sono le persone fisiche prive dello *status* di studente ma in possesso di qualità o requisiti funzionali o di convenienza per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 6 - Adesione dei Soci Ordinari

6.1. La domanda di ammissione è indirizzata all'Associazione presso la sede sociale e all'attenzione del Segretario, a mano ovvero mediante e-mail o mezzo equivalente e deve sempre contenere le generalità ed i recapiti (anagrafici, telefonici ed e-mail del richiedente) nonché essere corredata dall'allegazione di documentazione ufficiale e/o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso al momento della domanda dello *status* di studente.

6.2. La domanda può essere inoltrata anche telematicamente mediante l'utilizzo dell'apposita sezione dedicata sul sito web di SASA ovvero moduli di raccolta dati con le modalità e procedure ivi indicate.

6.3. All'atto della presentazione della domanda di ammissione il richiedente è tenuto a corrispondere la quota d'iscrizione e la quota associativa, nell'ammontare al momento vigente qualsiasi sia il periodo residuo dell'anno sociale in corso.

6.4. L'ammissione a SASA è automatica salvo successiva verifica dell'esistenza dei requisiti da parte del Consiglio Direttivo in conformità di quanto disposto dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Art. 7 - Adesione dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori

7.1. Su designazione del Consiglio Direttivo ovvero presentazione da parte di un preesistente Socio Onorario in conformità di quanto disposto dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, il Consiglio Direttivo delibera la nomina a Socio Onorario e/o Socio Sostenitore.

7.2. Salvo delibera del Consiglio Direttivo, i Soci Onorari e i Soci Sostenitori sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione e la quota associativa nella misura fissata per i Soci Ordinari.

Art. 8 – Diritti dei Soci

Ciascun Socio in regola con il pagamento della quota associativa, o che si trovi nei 60 giorni successivi alla scadenza della stessa, mantiene i propri diritti e ha diritto:

- a. di voto e di parola in Assemblea;
- b. di prendere parte alle attività dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento Interno;
- c. di concorrere alle cariche associative se in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 9 – Doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti:

- a. al pagamento delle quote sociali;
- b. ad osservare lo Statuto e il Regolamento Interno, le delibere e i provvedimenti del Consiglio Direttivo;
- c. ad attenersi al rispetto dei canoni della buona fede, correttezza, riservatezza e dell'integrità accademica;
- d. a comunicare entro trenta giorni ogni variazione di domicilio e/o di recapito telefonico e/o e-mail.

Art. 10 – Recesso

10.1. I Soci possono recedere da SASA in ogni momento.

10.2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'attenzione del Consiglio Direttivo, nella persona del Segretario, a mezzo e-mail ed ha effetto contestuale all'invio.

10.3. Si rimanda all'art. 13 per gli effetti del recesso, quindi perdita dello *status* di Socio.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

11.1. A carico dei Soci che non si attengono allo Statuto e al Regolamento Interno dell'Associazione o che commettano azioni contrarie alle finalità e agli interessi di SASA, il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- diffida;
- sospensione dall'esercizio dei diritti e dalle attività organizzate da SASA, per un periodo determinato, comunque, non superiore a quello residuo dell'anno sociale in corso al momento dell'irrogazione della sanzione, nei casi di violazione degli obblighi e divieti del precedente art. 9, nonché di omesso adempimento alle prescrizioni eventualmente emanate con la diffida.

11.2. Il provvedimento disciplinare è comunicato all'interessato a mezzo e-mail.

11.3. Il Socio oggetto di un qualsiasi provvedimento sopra descritto ha diritto al contraddittorio e di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Intramissibilità e perdita dello status di Socio

12.1. Lo status di Socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

12.2. La perdita dello status di Socio si verifica per:

- a. mancato pagamento delle quote sociali;
- b. recesso come previsto dall'art. 10;
- c. delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi. Il Socio oggetto del provvedimento di esclusione ha diritto di contraddittorio in sede assembleare.

12.3. Contro il provvedimento di esclusione deliberato dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 cc.

Art. 13 – Effetti della perdita dello status di Socio

I Soci che abbiano effettuato il recesso ovvero siano stati esclusi dall'Assemblea ovvero che abbiano cessato a qualsiasi titolo di far parte di SASA non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e restano tenuti all'adempimento degli obblighi, anche economici, nei confronti dell'Associazione maturati fino al momento della cessazione del rapporto, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non diffusione di dichiarazioni lesive della reputazione di SASA, dei suoi Organi e dei suoi Soci.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 14 – Organi dell'Associazione

Sono Organi di SASA:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Le cariche sociali non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese, opportunamente rendicontate.

Le cariche sociali durano un anno e i Soci che le detengono possono essere rieletti una sola volta consecutiva per la stessa carica, purché mantengano i requisiti di elettorato passivo previsti dal presente Statuto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea dei Soci, diritti di intervento e voto

15.1. L'Assemblea dei Soci (o semplicemente Assemblea):

- a. è composta dai Soci Ordinari, dai Soci Onorari e dai Soci Sostenitori;
- b. si riunisce e delibera in forma democratica, il diritto di intervento è riconosciuto a tutti i Soci;
- c. è Ordinaria e Straordinaria. Le Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie sono presiedute dal Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di uno dei due o entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti un Presidente e/o un Segretario;
- d. è convocata secondo modalità di svolgimento stabilite di comune accordo dal Consiglio Direttivo. Può tenersi presso la sede sociale o altrove ovvero con modalità telematiche in video o audio conferenza ovvero con modalità miste;
- e. è convocata mediante e-mail o mezzo equivalente, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione riportante: data, orario ed ordini del giorno, nonché l'indicazione del luogo dove si terrà la riunione ovvero l'informazione che la riunione si svolgerà in forma telematica o mista con specificazione della relativa piattaforma/servizio che sarà utilizzato e del relativo link di accesso;
- f. nel caso sia prevista una seconda convocazione, dovrà tenersi almeno il giorno successivo alla prima;
- g. ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo ulteriori due Soci aventi diritto di voto;

h. è considerata valida:

- i. in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci (comprese eventuali deleghe) e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi;
 - ii. in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno 50 Soci (comprese eventuali deleghe) e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
- Qualora non venga raggiunto il quorum nemmeno in seconda convocazione, l'Assemblea è rinviata a una nuova data, da stabilirsi con un nuovo avviso di convocazione.

15.2 L'Assemblea Ordinaria:

- a. è convocata per le elezioni delle cariche associative;
- b. è convocata entro 4 mesi dalla conclusione dell'anno sociale per deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente, previa relazione del Presidente.

15.3. L'Assemblea Straordinaria:

- a. delibera in merito:
 - i. la modifica dello Statuto;
 - ii. la designazione e sostituzione dei Soci che ricoprono cariche associative qualora la decadenza da esse durante il corso dell'anno sociale sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
 - iii. l'esclusione dei Soci come previsto dall'art. 12;
 - iv. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione del patrimonio associativo;
- b. può essere convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità ovvero alla richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci;

15.4. Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto verbale anche non contestuale, firmato da Presidente e Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale, telematicamente e/o su richiesta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – Compiti, composizione, elezione e funzionamento del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo ha la direzione amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per la gestione delle attività ed il conseguimento delle finalità sociali.

16.2. Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti 4 membri eletti dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

16.3. Possono candidarsi ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Ordinari in possesso dello *status* di studente iscritti presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, con le modalità e la durata previste negli artt. 25, 26 e 27.

Decadono dalla carica i membri eletti che perdano lo *status* di studente. In caso di decadenza e/o dimissioni e/o impedimento irreversibile, l'Assemblea dei Soci provvede alle elezioni suppletive entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte del Segretario o, qualora fosse lui il soggetto da sostituire, da parte del Presidente ovvero se anch'esso impedito dal membro eletto più anziano per età associativa in carica.

16.4. Il Consiglio Direttivo:

- a. è assistito e affiancato nel suo lavoro dal Consigliere della Facoltà;
- b. resta in carica un anno;
- c. si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- d. stabilisce la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale da versare;
- e. gestisce il patrimonio associativo e la stesura del rendiconto consuntivo;
- f. svolge attività di coordinamento e di indirizzo delle attività associative.

16.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale, ovvero in qualunque altro luogo scelto dai componenti ovvero ancora telematicamente o in modalità mista.

16.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Vicepresidente.

Le delibere sono votate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.7. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile su richiesta da tutti i Soci presso la sede sociale e/o telematicamente.

16.8. I membri del Consiglio Direttivo che risultano, senza motivazione, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo votata dall'Assemblea Straordinaria, che contestualmente elegge un sostituto. In caso di mancata designazione di un sostituto il Consiglio Direttivo provvede ad una sostituzione *ad interim*.

Se la vacanza simultanea dei componenti del Consiglio Direttivo riguarda la metà più uno dei suoi membri, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto. In tal caso, il Presidente dovrà indire un'Assemblea Straordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo entro un mese dal verificarsi della vacanza.

Art. 17 – Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo è deliberata dall'Assemblea, validamente costituita con la partecipazione di almeno il 50% dei Soci iscritti. La deliberazione in merito all'azione di responsabilità avviene a maggioranza assoluta.

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 18 – Compiti, funzioni e poteri del Presidente

18.1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed ha il compito di organizzare e coordinare l'attività svolta dal Consiglio Direttivo nel suo complesso e dai singoli membri di esso, per assicurare il perseguimento degli scopi sociali.

18.2. Il Presidente dispone della facoltà di sostituirsi nelle funzioni ai membri del Consiglio Direttivo negligenti secondo il precedente art. 16.8 e quello di assumere *ad interim* compiti propri di altri membri dello stesso Consiglio, qualora questi vengano per qualsiasi ragione a mancare o non possano esercitare il loro ufficio.

18.3. In caso di comprovata urgenza, il Presidente:

- a. può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo;
- b. può deliberare su argomenti di competenza dell'Assemblea non inerenti allo scioglimento dell'Associazione e la redistribuzione del patrimonio, salvo ratifica nella successiva riunione o Assemblea, da indire entro 15 giorni dalla delibera;
- c. adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse di SASA informandone, per la ratifica, il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 19 – Compiti, funzioni e poteri del Vicepresidente

Il Vicepresidente:

- a. sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, assumendone le funzioni;
- b. supporta il Presidente nel coordinamento delle attività dell'Associazione e nell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c. può essere delegato dal Presidente a rappresentare l'Associazione in specifiche occasioni o limitatamente a determinati incarichi.

Art. 20 – Compiti, funzioni e poteri del Segretario

Il Segretario:

- a. redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- b. cura la conservazione della documentazione dell'Associazione, assicurando la corretta archiviazione di atti, delibere e comunicazioni ufficiali;
- c. è responsabile, insieme al Presidente, della regolare tenuta dei libri sociali;
- d. assicura la corretta comunicazione tra i vari Organi dell'Associazione.

Art. 21 – Compiti, funzioni e poteri del Tesoriere

Il Tesoriere:

- a. gestisce la contabilità dell'Associazione, annotando entrate e uscite e mantenendo aggiornata la situazione finanziaria;
- b. è responsabile della documentazione economico-finanziaria, garantendone la corretta archiviazione e tracciabilità;
- c. predispone il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d. coordina l'uso dei fondi dell'Associazione, assicurandone una gestione trasparente ed efficiente.

CONSIGLIERE DELLA FACOLTÀ**Art. 22 – Compiti, funzioni e poteri del Consigliere della Facoltà**

Il Consigliere della Facoltà:

- a. è nominato dal Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;
- b. resta in carica finché il Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale o il Consiglio Direttivo o il Consigliere della Facoltà stesso decidono altrimenti;
- c. possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

COMITATO DEI GARANTI**Art. 23 – Composizione e compiti del Comitato dei Garanti**

23.1. Il Comitato dei Garanti è composto dai Soci Onorari che ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo attraverso le modalità stabilite nel Regolamento Interno.

23.2. I Soci Onorari possono essere rimossi come membri del Comitato in caso di comprovati inadempimenti gravi e/o violazione degli obblighi di riservatezza, con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con approvazione dell'Assemblea.

La procedura per questa rimozione e le cause di risoluzione sono definite in dettaglio nel Regolamento Interno.

23.3. Il Comitato monitora la conservazione e la destinazione allo scopo del patrimonio dell'Associazione ed esprime parere in merito alle modifiche dello Statuto e del Regolamento Interno nonché agli atti di straordinaria amministrazione di natura finanziaria e/o economico/patrimoniale.

Il Comitato ha funzione di supporto e di garanzia nei confronti del Consiglio Direttivo nel suo mandato.

Il Comitato ha, altresì, funzioni di consulenza, indirizzo e supporto per l'organizzazione dell'Associazione, l'amministrazione del suo patrimonio e l'impostazione e l'organizzazione delle iniziative e dei progetti di SASA.

COMITATO OPERATIVO**Art. 24 – Compiti, composizione, elezione e funzionamento del Comitato Operativo**

24.1. Il Comitato Operativo ha la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività tecniche dell'Associazione. Ha, inoltre, il compito di garantire l'attuazione delle strategie definite dal Consiglio Direttivo e il corretto sviluppo delle attività dei Team Tecnici che fanno parte di SASA come previsto dal Regolamento Interno, promuovendo la collaborazione tra le diverse sezioni dell'Associazione.

24.2. Il Comitato Operativo è composto dai Responsabili di ciascun Team Tecnico, scelti come previsto dal Regolamento Interno, e dai membri del Consiglio Direttivo.

24.3. Il Comitato Operativo:

- a. coordina le attività tecniche e scientifiche dei Team Tecnici;
- b. fornisce pareri e proposte al Consiglio Direttivo su questioni di interesse associativo;
- c. supporta il Consiglio Direttivo nella pianificazione strategica delle attività dell'Associazione.

ELEZIONI

Art. 25 – Disposizioni generali delle elezioni

25.1. L'elezione dei membri del Direttivo deve avvenire, salvo necessità di differimento, entro 3 giorni anteriori al termine della scadenza del mandato del precedente Consiglio Direttivo in carica.

Il mandato del neoeletto Consiglio Direttivo ha inizio il giorno successivo alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno, ad eccezione di eventuali nomine in sostituzione e/o integrative che durano per il tempo residuo della scadenza del mandato del resto del Consiglio Direttivo in carica.

25.2. Le elezioni si svolgono con votazioni separate per il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere a maggioranza relativa.

Il voto è libero e personale, espresso nelle modalità decise dall'Assemblea di volta in volta.

Art. 26 – Modalità di convocazione delle elezioni

26.1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione è comunicato a tutti i Soci come previsto dall'art. 15.

26.2. Le candidature devono essere inviate nei termini e con le modalità indicate nell'avviso medesimo.

È possibile candidarsi per una sola delle cariche previste dall'art. 16.2. e per il solo esercizio sociale per il quale le elezioni sono indette.

Scaduto il termine, le candidature pervenute sono raccolte dal Segretario il quale, escluse quelle provenienti da soggetti non legittimati e da soggetti che si sono candidati a più cariche, sentito il parere del Comitato dei Garanti, predispone l'elenco di tutti i candidati ammessi per ciascuna delle cariche del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Scrutinio per l'elezione delle cariche

Lo scrutinio è pubblico. L'Assemblea elegge a ciascuna carica chi raggiunga il maggior numero di voti per la carica specifica.

In caso il numero di voti raggiunto dal candidato più votato sia inferiore al 35% dei voti totali, si procede ad un ballottaggio tra i primi due candidati più votati.

In caso di parità assoluta di voti, è eletto il Socio con maggiore anzianità associativa.

PATRIMONIO

Art. 28 – Patrimonio

28.1. Il fondo patrimoniale di SASA è indivisibile ed è costituito:

- a. dai beni mobili conferiti nella fase costitutiva dell'Associazione e nella successiva attività dell'Associazione;
- b. da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;
- c. dai contributi annuali ordinari e straordinari dei Soci;
- d. da contributi e lasciti diversi dai precedenti;
- e. da tutti gli altri proventi ovvero dalle attività di autofinanziamento conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

In particolare, l'Associazione, nello svolgimento della propria attività, opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote sociali;
- contributi di persone fisiche;
- contributi di enti o istituzioni pubbliche e private;
- proventi dall'organizzazione di manifestazioni e raccolte fondi occasionali;
- rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- entrate derivanti da attività di autofinanziamento;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- proventi occasionali derivanti dall'erogazione di prestazioni e servizi e prestazioni specifiche.

28.2. In nessun caso potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Ogni entrata associativa, senza limitazione alcuna, deve essere integralmente impiegata per il perseguimento dei fini associativi.

28.3. In nessun caso è previsto il trasferimento delle quote sociali ed è considerata nulla ogni delibera concernente la rivalutazione delle quote versate.

Art. 29 – Quote e contributi dei Soci - Quote di partecipazione alle attività

29.1. Le quote di iscrizione individuali vanno pagate solo una volta, per i membri nuovi entranti, e sono determinate dal Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione deve essere versata anticipatamente ed in unica soluzione.

29.2. Le quote associative individuali sono annuali e sono determinate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve essere versata anticipatamente ed in unica soluzione e ha valenza fino alla scadenza dell'anno sociale in corso.

29.3. I Soci sono tenuti, pro quota, a far fronte al ripianamento del disavanzo di gestione, nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio cui quelle spese si riferiscono.

29.4. Potranno essere stabiliti dall'Assemblea contributi straordinari per far fronte ad esigenze gravi ed urgenti.

29.5. I versamenti effettuati sono intrasmissibili ed in ogni caso mai rimborsabili.

29.6. Il Consiglio Direttivo determina, di volta in volta, le eventuali quote di partecipazione agli eventi, iniziative, conferenze, corsi ed attività divulgative/informative/formative organizzate da SASA.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 30 – Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia l'1 settembre di ogni anno e si chiude il 31 agosto dell'anno successivo.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 31 – Contenuto, integrazioni e modifiche, efficacia del Regolamento Interno

31.1. SASA è dotata di un Regolamento Interno pubblicato sul sito dell'Associazione, accessibile e vincolante per tutti i Soci.

31.2. Al Regolamento Interno è rimessa la disciplina di dettaglio sulle materie indicate nel presente Statuto, nonché in generale delle: condizioni e modalità di adesione ed affiliazione, diritti ed i doveri dei Soci; procedura e sanzioni disciplinari; funzionamento dell'Associazione, dei suoi Organi e del personale direttivo e amministrativo; l'organizzazione e la partecipazione alle attività e agli eventi SASA.

31.3. Lo stesso ha, altresì, lo scopo di consentire flessibilità nell'attuazione dello Statuto con riferimento alle specifiche esigenze di regolamentazione dello *status* di Socio, dell'organizzazione, struttura, funzionamento ed attività di SASA che il Consiglio Direttivo ritenga opportune.

31.4. Le modifiche del Regolamento Interno sono deliberate, all'unanimità, dal Consiglio Direttivo e secondo le modalità espressamente specificate all'interno dello stesso.

31.5. Il Regolamento Interno e le sue modifiche hanno efficacia dal momento della pubblicazione sul sito dell'Associazione e contestualmente alla comunicazione a tutti i Soci mediante e-mail o mezzo equivalente. In caso di antinomie tra il Regolamento Interno e lo Statuto, prevale lo Statuto.

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Art. 32 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate, sentito il Comitato dei Garanti, dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, sentito il Comitato dei Garanti, dall'Assemblea Straordinaria, nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORME GENERALI E TRANSITORIE**Art. 34 - Norme generali e transitorie**

Il presente Statuto è vincolante per tutti i membri dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e al Regolamento Interno.

Il foro di competenza per eventuali controversie è quello di Roma.